

Nome file	data	Contesto	Relatore	Liv. revisione	Lemmi
980515SP_MDC1.pdf	15/05/1998	SPP	MD Contri	Trascrizione	Diritto Psicologia Psicopatologia

## SEMINARIO DI *SCUOLA PRATICA DI PSICOPATOLOGIA* 1997-1998 LA CASISTICA

15 MAGGIO 1998  
16° SEDUTA

### MARIA DELIA CONTRI PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA

Il lavoro che faremo io e Raffaella questa sera sarà quello di rileggere alcuni passi dei libri. Io leggerò alcuni passi tratti da «*Università*». *Ri-capitolare* connettendoli con un certo filo di discorso che a me è sembrato utile.

In ogni caso questa lettura che faremo è uno stimolo, un aiuto, per noi stessi innanzitutto, a leggere questi testi; leggerli con attenzione e riprendendoli, ciascuno di noi, con fili, percorsi che di volta in volta possono interessare. A parte il fatto che Pietro R. Cavalleri e Carlamaria ci hanno fatto su un lavoro incredibile, e Gilda altrettanto, da certolina, è davvero un libro straordinariamente ricco di tesi, di teorie, di spunti. Quindi vale davvero la pena di prenderlo in mano e leggerlo con attenzione.

I tre passi che adesso vi leggerò sono stati da me connessi a partire da una questione che mi è venuta in chiaro proprio l'altro giorno ascoltando il Prof. Angiolini con la sua critica del normativismo, in quanto il normativismo come tale, ovvero la forma «norma» come tale darebbe sicurezza, certezza, di pace e di soddisfazione tra individui, non sarebbe in grado di aggirare certi rischi. In particolare il punto era questo: la forma «norma» in quanto tale non è in grado di ostacolare che se ne impadronisca un qualche *führer*, un qualche tiranno, comunque qualcuno che si serve per imporre certi convenuti con la forza. La norma, nelle mani di un *führer*, di per sé resterebbe norma ma non avrebbe la forza in sé di impedire questa faccenda.

Credo che il nostro tipo di elaborazione, che consiste nel dire che esiste anche un diritto individuale, non solo quindi il diritto dello stato, ci permette l'operazione che ai giuristi del diritto statale, che ammettendo un solo diritto non riescono a fare, e cioè di dire che la forma della norma, se resta tale, non ammette che si presenti un *führer* o comunque un tiranno che voglia imporre qualche cosa, che voglia servirsi di questa forma per togliere, poniamo, la libertà di pensiero a cui consegue sempre poi il togliere la libertà di azione.

Il tema che si era stabilito, su cui orientarci per selezionare alcuni passi era «psicologia e psicopatologia». Nel volume «*Università*» c'è tutta una sezione intitolata così.

Mi ero appuntata sulla critica del tema «psicologia» e mi sembra che stia diventando sempre più importante l'idea che è stata avanzata da Giacomo tempo fa, ma che stia raccogliendo molti consensi proprio perché estremamente utile per togliere il tema «psicologia» per riassorbire del tutto il contenuto di questa parola nel tema «diritto». La proposta è quella di sostituirlo del tutto, e non un po', fino al punto che mi sono spinta un po' più avanti. Propriamente si potrebbe lasciar cadere questo termine come obsoleto come da un certo punto in poi si è lasciata cadere la teoria tolemaica, cioè quella che sosteneva che la Terra sta ferma e il Sole le gira intorno. In fondo, il termine psicologia, presa come disciplina avente un suo referente specifico diverso dal diritto, è in fondo una teoria tolemaica del pensiero umano. È una teoria tolemaica perché quando si parla di psicologia come se fosse un'entità a sé, distinta da altre cose, è in fondo una psiche che se ne sta lì ferma, senza quindi atto, senza movimento, senza iniziativa, mentre la realtà le sta intorno, le gira intorno. Scrivendo questo appunto mi è venuto in mente quella volta che Giacomo diceva: «Mi ricordo che

c'è stato tutto un lungo periodo intorno agli anni in cui facevo l'università in cui c'era "il mondo che ci circonda"». La psicologia, in quanto fa riferimento a una psiche, in fondo è una teoria tolemaica di questa x chiamata «psiche».

Quindi l'idea di lasciar cadere come obsoleto questo termine, con l'aggiunta che se a «psicologia» sostituiamo esaustivamente il termine «diritto», un diritto a competenza individuale, permettiamo di riqualificarsi come diritto persino al diritto statale, che senza di questo rischia di degenerare senza potersi difendere in qualche cosa d'altro. Può essere preso in mano da un *führer* che se ne fa strumento di comando, per cui qualunque contenuto viene comandato. Non importa che poi magari quel contenuto sia buonissimo: nel momento in cui viene comandato non è più accettabile.

Se si considera la psiche come ferma, indifesa nella sua incapacità di norma, allora il diritto dello Stato — e questo è qualcosa che ha detto lo stesso Prof. Angiolini — è lì a darle con le norme delle indicazioni per l'interpretazione del reale. È lì ferma, non può connettere nulla con nulla, allora arriva questa norma che connette un'azione con una sanzione e questo permette al pensiero di interpretare la realtà.

Se c'è solo il diritto dello Stato e la psiche è lì appunto ferma come nella concezione tolemaica. È chiaro che qualora ci si ponga il problema, non astratto evidentemente, come facciamo per evitare, scongiurare, l'avvento di un tiranno, bisogna per forza fare riferimento a un luogo altro a cui la norma debba fare riferimento. Il Prof. Angiolini diceva «per esempio, la scienza». Ma potrebbe essere la rivelazione divina, qualsiasi cosa, un qualche cosa di dato "prima" della norma, per impedire quindi una tale possibilità ingiusta, tirannica. Quindi questa povera psiche, che starebbe lì in mezzo, già ferma, ad aspettare strumenti di interpretazione che vengono dal diritto dello Stato, raddoppiata questa sua fermezza o fermitudine dal fatto che poi a sua volta il diritto diventa lo strumento pedagogico di un ordine comunque ricostruito.

In ogni caso, se la norma è solo quella dello Stato, anche nel caso che non ci sia un *führer* non è affatto vero che poi lascia la libertà del soggetto a questa legge, perché è vero che una norma dice «Se ammazzi, vai in galera per un certo numero di anni», ma nessuno ti corre dietro per impedirti di ammazzare. Quindi, apparentemente, il soggetto è lasciato lì con questa frase. Però, in realtà, è libero di delinquere però poi di fatto questa libertà si traduce nella libertà di correre il rischio di andare in galera, a meno che si presupponga che uno stato è così debole che il rischio poi di andare in galera davvero è così scarso che non se ne tiene conto. Ma allora bisogna presupporre che la norma sia del tutto inefficace. Ma di fatto, se c'è soltanto questa norma punitiva, credo che a questo punto perde anche il nome di «norma»: diventa una tecnica comportamentale, di rinforzo dell'ordine «non uccidere», ossia di usare la forza perché gli individui apprezzino meglio, obbediscano meglio al comando «non uccidere».

L'anno scorso mi era capitato di chiamare questo «una mnemo-tecnica del dolore»: associando a quell'atto una sanzione più o meno spiacevole, si può pensare che l'altro se ne astenga.

Quindi, se c'è soltanto un diritto, per quanti sforzi teorici si facciano, ho l'impressione che una norma si riduce a una tecnica comportamentistica. Se è una tecnica comportamentistica è chiaro che c'è d'aver paura che se ne impadronisca un tiranno. Il ricorrere a un ordine diverso dal diritto, rivelato da Dio o ricostruito dalla scienza, non garantisce nulla di fatto, perché se, poniamo, la scienza che si sta affermando in quel certo momento è una cosa che dice che le razze sono diverse, una inferiore e una superiore, ecco che la scienza non garantisce un bel niente.

La nostra tesi, forte, è che se si ammette che c'è un diritto individuale che viene prima di quello dello Stato, pur restando sempre e solo nell'ordine normativo si è in grado, nel caso di un tiranno, di dire «No». Quello che fa l'uso che il tiranno fa di una norma fa sì che quella non è più una norma, non è più diritto. Questa può sembrare una finezza. Ha anche delle conseguenze nella pratica dell'analisi, o comunque della cura: la norma in quanto tale è curativa. Chi si comporta male non è perché... — vuoi nell'ordine della prima Città, vuoi nell'ordine della seconda Città, cioè delinquere rispetto alle leggi dello Stato — il suo comportamento non è normato, non c'è bisogno di fare appello a valori o a verità diverse dalla norma.

In «*Università*», a pag. 3, nell'introduzione fatta da Giacomo B. Contri, chiarisce molto bene questa idea: che il peccato originale è proprio quello di abbandonare lo schema normativo. In questo caso lui non usa il termine «schema normativo», però ciò di cui parla è esattamente quello: è abbandonare lo schema normativo, ovvero il principio di piacere — se faccio così ci sarà soddisfazione, se faccio così ci sarà una qualche sanzione, magari di malattia, soprattutto di angoscia — per restare nella prima Città, se poi andiamo

nel diritto dello Stato, magari c'è la galera — il peccato originale è proprio immettere l'azione, sottrarre l'azione allo schema normativo, che poi dice «Se fai così si mette male, se fai così invece si mette bene: questo è lo schema normativo, rispetto a cui poi tu sei del tutto libero di vedere che cosa fare» — sottrarlo a questo schema per metterlo nello schema interpretativo binario «bene/male», «giusto/ingiusto», «giusto/sbagliato».

Il paragrafo che vi leggo è intitolato «La perdita del possesso e la cacciata dall'Eden» ed è incentrato sul tema dell'angoscia.

L'esperienza dell'angoscia è stata paragonata all'esperienza della cacciata dall'Eden, dal paradiso terrestre. In realtà, non è vero che siamo stati cacciati dall'Eden — questa cosa del ridurre a una questione di spazio ciò che in realtà è una questione di norma — anzi il territorio è rimasto proprio lo stesso: non siamo stati estromessi da nulla. Ma, pur restando il territorio lo stesso si è persa la bussola. L'angoscia è la perdita della bussola.

Questo tema della «cacciata dall'Eden» è sicuramente un tema moderno, un tema del moderno. La tesi è questa: non c'è un paradiso perduto, non c'è una cacciata dall'Eden. Ciò che si è perduto è la soddisfazione. Sapete tutti che nella storia delle origini si parla di mele.

Sapete tutti che nella storia delle origini si parla di mele. La mela dell'albero del bene e del male; la mela dell'albero del bene e del male è la stessa mela di tutte le altre piante. Non è un'altra mela, non è una mela avvelenata, ma è la mela-oggetto del possesso e della conoscenza. L'oggetto non è oggetto del godimento senza esserlo della conoscenza, ma d'altronde non c'è oggetto della conoscenza senza essere oggetto del godimento.

Se c'è una norma che dice «se faccio questo sono soddisfatto, se faccio quell'altro sto male», il dire che questo tipo di norma debba essere preceduto da una conoscenza, comunque raggiunta, vuol dire negare che non c'è oggetto di godimento senza conoscenza, ma non c'è neanche conoscenza senza godimento. Il che vuol dire che c'è norma e non c'è altro che norma; non conosco l'oggetto prima di avere un rapporto con l'oggetto stesso.

La mela è un'onesta mela come tutte le altre. Sostituite alla parola «mela» la parola «realtà», «oggetto», «ragazza», «res», scoprirete che va bene lo stesso. Che cosa proibisce, Dio, proibendo di mangiare la mela derivata da quello speciale albero? Che cosa vieta? Certo non la mela. Il divieto di Dio è il seguente: vietato vietare. La mela derivata dal bene e dal male è la mela che è stata sottratta al principio di piacere e al pensiero come quello che pensa il principio di piacere.

E pensare al principio di piacere vuol dire pensare alla norma.

La proibizione di Dio è relativa al separare l'oggetto dal principio di piacere;

In altri termini, pensare che ci sia una conoscenza dell'oggetto che precede la norma, indipendente dalla norma, e alla quale la norma si debba riferire per costituirsi come norma.

L'angoscia viene proprio dall'aver abbandonato un pensiero normativo per rifarsi a un sistema binario «bene e male» che investa un'azione o un oggetto: «È bene» o «È male».

Ma allora, se accettiamo che l'individuo sia capace di normalità, anzitutto in funzione di un beneficio, ovverosia se l'individuo ha una capacità normativa, dove la sanzione è anzitutto un premio, non una pena, allora la sanzione penale, vuoi quella che l'individuo si dà da sé o infligge al suo altro che l'ha danneggiato, ma vuoi anche quella dello Stato, cessa di ridursi a una pura mnemotecnica del dolore — ossia associare un'azione con un dispiacere, ed è comportamentistico il rinforzare la connessione di un'azione con un dispiacere — in funzione pedagogica, di educazione, a qualche ordine che preceda la psiche, che se ne starà ferma come la Terra nel sistema tolemaico, però questa psiche andrebbe pedagogicamente educata a questo ordine che la precede e le gira intorno, ma è lì, la sanzione penale, semplicemente a far da rinforzo a una capacità normativa che è prodotta dal Soggetto. Quando Freud dice «in un individuo che ha perso il principio di piacere», cioè ha perso la sua capacità normativa, non si regola più secondo la sanzione premiale e penale, cosa gli resta? Gli resta l'angoscia a dargli un calcio e a spingerlo in quella direzione. Non riesce a stare fermo. L'angoscia prende il posto del principio di piacere. Infatti, perché si può fare una cura con qualcuno? Perché è angosciato. Se uno è lì, tranquillo, non viene neppure.

L'angoscia prende il posto del principio di piacere. Quindi è una sanzione, quella dell'angoscia, che consegue al fatto che si è rinunciato al principio di piacere, che però rinforza il principio di piacere, che è esso stesso un principio normativo.

Se noi ammettiamo che nell'individuo c'è un principio di piacere che è normativo, se poi lo perde e si prende la sanzione assai penosa e assai peggio di qualunque altra punizione, che è l'angoscia, che è sicuramente peggio di qualsiasi mal di testa o mal di denti, o altri dolori, è una sanzione che si applica al fatto che hai rinunciato a essere normativo. Non si applica al fatto che hai disobbedito a un ordine che ti precede; si applica al fatto che hai smesso di essere normativo. È una sanzione che punisce l'essere diventato fuorilegge. L'ammettere che nell'individuo ci sia una capacità normativa fa sì che la sanzione penale non è per educare a un qualche valore, a una qualche legge, a un qualche ordine dato, ma per riportare il soggetto all'essere una persona che si regola secondo una norma, ovvero secondo principio di piacere. Quindi la sanzione non rimanda a un ordine altro, dato, ma rimanda ancora a una norma.

Se vi ricordate, tutto la difficoltà del diritto è trovare su che cosa si fonda tutto questo normativismo: ci vorrà bene un punto che non sia normativo. E allora bisogna poi ricorrere a qualche cosa al di fuori.

A pagina 34 di «*Università*» faccio una ricostruzione dell'analisi esistenziale, della psichiatria fenomenologica, fondata da Brentano verso la fine dell'Ottocento e poi Jaspers, che in fondo ipotizza che c'è un dato su cui il Soggetto si apre. Mi sembra che un'impostazione di questo tipo abbia una valenza decisamente reazionaria e statica. Sostenere che l'apertura verso l'oggetto è data originariamente equivale a dire «Ognuno resti lì dov'è e non faccia tante storie». In questo senso, dicevo, è reazionaria. Del resto dicevo anche:

L'analisi dimostra che la teoria della spontaneità è propria del nevrotico, il quale ritiene che sarà guarito o normale quando riuscirà ad essere spontaneo, ossia a praticare una relazione [con il mondo che lo circonda] senza doverci pensare, in quanto questo sarebbe ciò che accade fin dall'origine.

Quindi non ci deve mettere niente: se ne sta lì in mezzo all'universo e tutto quanto gli gira intorno.

C'è un altro brano che volevo proporvi a pag. 93, di Giacomo B. Contri, dove analizza il nesso di un «per forza», che è il «per forza» della sanzione penale quando uno non riesce a fare «per amore». Ci sono due «per forza»: c'è il «per forza» che quello che non vuoi fare per amore lo farai per forza; e fin qui, credo che sia anche di comune esperienza, che soffrendo una certa pigrizia nel fare certe cose, che cosa faccio? Mi faccio dare degli incarichi e così dopo lo devo fare, perché altrimenti che figura ci faccio? Ma poi mi piace anche aver fatto quella cosa. È quello che io chiamo «per forza»: resta che quelle cose le hai scelte e le fai per forza. È evidente che qui il «per forza» sostiene quella debolezza del principio di piacere, che poi vuol dire avere una meta, una sanzione premiale, muoversi, agire perché c'è una meta da raggiungere. In questo caso, che cosa poi mi fa fare quella cosa? È il timore della sanzione penale: «che figura ci faccio». È il timore della sanzione penale: «mi rovino la piazza».

Questo è un caso del «per forza» che la persona stessa può applicare a sé per costringersi a fare ciò che non riesce a fare del tutto per principio di piacere, ossia per amore.

Mentre c'è un altro «per forza» che non è a sostegno di un rapporto normativo, non è il «per forza» finalizzato a sostenere la normatività individuale; anche il diritto dello Stato, se e quando è diritto, fa questo.

C'è una concezione della sanzione penale che serve a sostenere la normatività, il «per amore».

C'è una idea del «per forza» che è «ti faccio diventare obbediente a un ordine in cui tu non hai messo becco, perché tu eri lì in mezzo come la Terra del sistema tolemaico, e per spingerti a farlo ti becchi delle frustate, in modo che tu associ al non sottometterti, al non obbedire a questo ordine dato un dolore». E pensate a quanto sono state usate le frustate nell'educazione.

In questo caso, il «per forza» non è finalizzato a sostenere una libertà normativa dell'individuo. È finalizzato a farlo obbedire a un ordine in cui lui non c'entra proprio niente e che comunque non è frutto di una norma: è un'altra cosa, viene da altrove, non è normato.

Nel suo libro, Angiolini dice «questa ricetta di un *aliunde*», di un «da dove?» che non sia la norma; mentre invece, ponendo due diritti, dove il diritto dello Stato sostiene il diritto dell'individuo, in quanto sanzionativo, secondo me si risolve una difficoltà teorica.

L'anno scorso, una delle obiezioni dette in modo più o meno sofisticato, era la seguente: «quello che dite è carino, bello, però queste sono pastorellerie. L'uomo è cattivo, si sa... Come si fa a parlare della sovranità individuale che poi, guardati in giro...».

Non è questione di essere degli arcadici, ingenui. Questo è proprio un costrutto teorico, senza del quale neppure il diritto dello Stato riesce ad essere diritto e infatti il diritto poi non è un diritto ma è un comando. La stragrande maggioranza degli autori dice che il diritto è un comando, in un modo o nell'altro.

© Studium Cartello – 2007

*Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright*